



COMUNE DI CITTANOVA

Provincia di Reggio Calabria



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – Parziali modifiche.

L'anno duemiladue, il giorno venti del mese di marzo alle ore 19,20, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 13 marzo 2002, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco dott. Francesco MORANO.

All'appello risultano essere presenti e assenti i consiglieri comunali, come dal seguente prospetto:

N. d'ord.	Cognome e Nome	presente	assente	N. D'ordine	Cognome e Nome	presente	assente
1	IORFIDA LEONARDO	x		11	GIOVINAZZO GIROLAMO ('65)		x
2	PUGLIESE ANTONINO	x		12	MURATORI ANTONIO	x	
3	D'AMICO GIUSEPPE	x		13	GUERRISI ROBERTO		x
4	COSENTINO FRANCESCO	x		14	VALENSISE GIOVAMBATTISTA	x	
5	CANANZI ROBERTO	x		15	ABENAVOLI SILVIA		x
6	COSENTINO FRANCESCA	x		16	SICARI DOMENICO	x	
7	ALBANESE VINCENZO	x		17	GIOVINAZZO GIROLAMO	x	
8	GANGEMI SILVIO		x	18	CAVALIERE GUSTAVO		x
9	CIARDULLO DOMENICO	x		19	CERASOLO BRUZZI' ERNESTO	x	
10	RETEZ FRANCESCO	x		20	GUERRISI FRANCESCO	x	

Presenti: Il Presidente e n.15 Consiglieri

Assenti: n. 5 Consiglieri

Cognome e Nome	presente	Assente
Partecipa: Aiello Avv. Gian Paolo Maria Segretario Generale	x	
Assiste: Guerrisi Dr Alfredo Vice Segretario Generale	x	

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE,

data lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, introduce la discussione facendo presente che occorre apportare parziali modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e, in particolare, agli articoli 53, 58 e 60:

- relativamente all'art.53, che disciplina l'uso delle sepolture private, rappresenta la necessità che al secondo comma venga previsto espressamente il coniuge del concessionario nell'elencazione delle persone che hanno titolo sulle concessioni cimiteriali, ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.9.1990, n.285;
- Relativamente all'art. 58, che disciplina la rinuncia a concessione di aree libere, espone che nella restituzione della somme prevista nei casi di rinuncia all'assegnazione del suolo è prevista una penalizzazione del 50% della tariffa versata che appare eccessiva e pertanto propone che venga ridotta al 10%;
- Relativamente all'art.60, che disciplina la rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune, propone che venga previsto il rimborso di una somma pari al 10% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Il Presidente, quindi, propone di approvare il completo testo riformulato degli articoli 53, 58 e 60, così come da allegato A).

Terminata la relazione, nessuno dei Consiglieri presenti interviene. (Entra nell'aula il Consigliere Abenavoli Silvia ed esce il Consigliere Pugliese Antonino – **Presenti n. 16**).

Il Presidente pone, quindi, a votazione il testo riformulato degli artt.53, 58 e 60 così come da allegato A) e il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, delibera di accoglierle.

(Esce dall'aula il Consigliere Guerrisi Francesco - **Presenti n. 15**)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del C.C. n.98 del 20/10/1997, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, come modificata dalla deliberazione C.C. n 68 del 28/11/2000, esecutiva, e dalla deliberazione G.C. n.45 del 21/02/2002, esecutiva;

Sentita la proposta del Presidente;

Ascoltata dal Presidente la lettura dei risultati della votazione unanime;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione risultano espressi i pareri prescritti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n.267);

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1) DI APPROVARE, come approva, il testo riformulato degli articoli 53, 58 e 60 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, così come da **allegato A)** alla presente deliberazione;

2) DI PRENDERE ATTO che ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà agli adempimenti successivi alla presente deliberazione.

Art. 53
Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 51, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario/i e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, e affini, fino al 6° grado.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
4. L'Ufficio può consentire nei casi sottoindicati nelle sepolture private la tumulazione di persone che non sono legate col titolare della concessione da alcun vincolo di sangue.
Tale facoltà è esercitabile nelle seguenti condizioni:
 - a) nei casi di "coabitazione" da valutarsi di volta in volta anche in relazione alla durata, alla documentazione presentata e sulla base delle informazioni che saranno assunte dagli Organi preposti dall'Ente;
 - b) nei casi di comportamento particolarmente meritevole mantenuto in vita reciprocamente tra il titolare della concessione e la persona deceduta che abbia dato luogo a particolari benevolenze e/o ricompense per amore, amicizia, affetto, riconoscenza dimostrabili attraverso atti documentati, con dichiarazioni debitamente sottoscritte ed autenticate ai sensi della legge 15/68 e per il tramite delle informazioni assunte dagli Organi preposti dall'Ente.Nei casi predetti si applica la procedura di cui al precedente comma.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile per atti inter vivos, ma si acquisisce attraverso il rapporto di parentela e secondo la volontà del concessionario. Ogni atto contrario e' nullo di diritto. La concessione non è cedibile né a titolo gratuito né oneroso e neppure permutabile per qualsiasi titolo o ragione.
6. Nel caso di inosservanza la concessione è automaticamente annullata con il totale incameramento del prezzo pagato per la concessione stessa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 58
Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non sia trascorso il periodo utile alla realizzazione del manufatto;
 - b) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione nemmeno in parte;
2. In tal caso spetta al concessionario rinunciante o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti la restituzione della somma versata per ottenere la concessione, decurtata del 10%.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60
Rinuncia a concessioni di manufatti costruiti dal Comune

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree, tombe di famiglia, loculi ed ossari, che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 10% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta a quanto previsto dal 1 comma, si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 59.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

IL Presente verbale viene letto , approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dott. Francesco Morano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Gian Paolo Maria AIELLO

Espressione PARERI ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
SERVIZIO <u>AA.GG.</u> Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Li <u>18/03/02</u> Il Responsabile del Servizio	SERVIZIO FINANZIARIO Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Li _____ Il Responsabile del Servizi F.to Dott. Elena Infantino

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 24 GIU 2002
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Messa Comunale

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
IL SOTTOCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

- A è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;
- B è divenuta esecutiva il giorno 24 GIU. 2002
- C è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs del 18/8/2000 N.267)
- D perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs del 18/8/2000 N.267)
- E decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- E1 dell'atto (art. 134 1 comma Decreto Legislativo del 18/8/2000 N.267);
- E2 dei chiarimenti, degli elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (art. 134 2 comma Decreto Legislativo del 18/8/2000 N.267);
- F avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontato vizi di legittimità (art. 134 1 comma Decreto Legislativo del 18/8/2000 N.267);
- G è stata annullata dal CO.RE.CO. con ordinanza n. _____ del _____

per le attestazioni di cui alle lettere A-B

Dalla Residenza Comunale 24 GIU. 2002



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]